



COMUNICATO UFFICIALE N.207 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. N.137/AA e N.138/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 222 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio CORRADETTI, Paolo MEAZZINI e della società SSDARL FORCOLI 1921 VALDERA avente ad oggetto la seguente condotta:

GIORGIO CORRADETTI, all'epoca dei fatti Direttore Generale e legale rappresentante della società SSDARL FORCOLI 1921 VALDERA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'art. 43, comma 2, del Regolamento della LND e agli artt. 95, commi 6 e 11, e 106 delle N.O.I.F., per aver avallato il comportamento, in esecuzione di direttive societarie, del Sig. Paolo MEAZZINI il quale ha chiesto indebitamente al Sig. Grassini Daniele, padre del calciatore dilettante Grassini Luca, il pagamento della somma di € 500,00 al fine di concedere lo svincolo, ai sensi dell'art. 108 delle N.O.I.F., del predetto calciatore dalla SSDARL Forcoli 1921 Valdera;

PAOLO MEAZZINI, all'epoca dei fatti Dirigente tesserato per la società SSDARL FORCOLI 1921 VALDERA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'art. 43, comma 2, del Regolamento della LND e agli artt. 95, commi 6 e 11, e 106 delle N.O.I.F., per avere, in esecuzione di direttive societarie avallate dal Sig. CORRADETTI Giorgio, chiesto indebitamente al Sig. Grassini Daniele, padre del calciatore dilettante Grassini Luca, il pagamento della somma di € 500,00 al fine di concedere lo svincolo, ai sensi dell'art. 108 delle N.O.I.F., del predetto calciatore dalla SSDARL Forcoli 1921 Valdera;

SSDARL FORCOLI 1921 VALDERA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Michela CONSOLONI, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società SSDARL FORCOLI 1921 VALDERA, Giorgio CORRADETTI e Paolo MEAZZINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giorgio CORRADETTI, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Paolo MEAZZINI e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SSDARL FORCOLI 1921 VALDERA;

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 138/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 176 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Francesco FACCO e della società A.S.D. UNION CAMPOSANMARTINO avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO FACCO, calciatore tesserato per la società ASD UNION CAMPOSANMARTINO, per avere, al termine della gara *ASD Albignasego Calcio - ASD Union Camposanmartino*, valevole per il Campionato “Allievi Regionali”, disputatasi ad Albignasego in data 29.03.2018, aggredito il calciatore dell’ASD ALBIGNASEGO CALCIO, SCARABELLO Matteo, colpendolo con un pugno al volto, cagionando a quest’ultimo una “contusione dello zigomo e dell’orbita destra, nonché un ematoma palpebrale destro”, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

A.S.D. UNION CAMPOSANMARTINO, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’operato del proprio tesserato FACCO Francesco, ovvero dei soggetti nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco FACCO e dal Sig. Mauro Claudio CASOTTO, in qualità legale rappresentante, per conto della società A.S.D. UNION CAMPOSANMARTINO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 8 mesi di squalifica in gare ufficiali per il Sig. Francesco FACCO e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. UNION CAMPOSANMARTINO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina